

# Rassegna Stampa

di Sabato 27 luglio 2019



**Centro Studi C.N.I.**


# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	27/07/2019	<i>SBLOCCACANTIERI L'IMPRESA CHE E' IN CONCORDATO BIANCO PARTECIPA SOLO A NUOVE GARE (G.Nardecchia)</i>	3
<b>Rubrica Lavoro</b>				
18	Il Sole 24 Ore	27/07/2019	<i>INARCASSA DENUNCIA: UN ALTRO BANDO PER ATTIVITA' GRATIS (Mi.fe.)</i>	5
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
15+18	Il Sole 24 Ore	27/07/2019	<i>SERVIZI LEGALI, AL VIA IL PRIMO TEST SULLA DOMANDA DEL MERCATO (P.Maciocchi)</i>	6
18	Il Sole 24 Ore	27/07/2019	<i>COMMERCIALISTI E LAVORO, L'ORDINE COMUNICA ALL'INPS (-m.piz.)</i>	7
29	Italia Oggi	27/07/2019	<i>BREVI - "GLI ARCHITETTI "BRAVI"</i>	8

**Sbloccacantieri**  
L'impresa che è  
in concordato  
bianco partecipa  
solo a nuove gare

Giovanni Battista Nardecchia

— a pagina 15



# Preclusi gli appalti ante 19 aprile per chi è in concordato in bianco

## SBLOCCA CANTIERI

La norma che anticipa il codice della crisi di impresa limitata alle nuove procedure

Partecipazione esclusa per le gare iniziate prima della domanda

Giovanni Battista Nardecchia

Le modifiche al Codice appalti (Dlgs 50/2016, articolo 110 comma 4) e all'articolo 181 bis, comma 4, della legge fallimentare, in materia di concordato preventivo e affidamento di contratti pubblici, introdotte con il decreto legge sblocca cantieri (Dl 32/2019, articolo 2) a partire dal 19 aprile, non hanno natura interpretativa. E, quindi, si applicano solo alle nuove procedure.

È il principio affermato dal Tar Lazio con la sentenza 9782 del 22 luglio scorso, con la quale è stato rigettato il ricorso di una società in concordato contro il provvedimento di estromissione da una procedura aperta per l'affidamento di un contratto pubblico.

Il ricorso è stato, quindi, deciso in base alla normativa precedente rispetto allo sblocca cantieri, entrato in vigore dopo l'adozione del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione. Secondo i giudici del Tar, infatti, l'applicazione del nuovo testo, che anticipando il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ammette la parteci-

pazione alle gare in caso di concordato con riserva, è esclusa perché la «partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici», di cui parla il Codice appalti, riguarda le sole procedure che iniziano dopo la presentazione della domanda di concordato in bianco e non anche, come nel caso deciso, quelle in corso al momento del deposito della domanda.

### La decisione

Nel caso esaminato dal Tar Lazio la ricorrente era parte, quale mandante cooptata, di un Rti aggiudicatario di un contratto pubblico. Dopo l'aggiudicazione, la ricorrente aveva presentato domanda di concordato «in bianco». Dopo le verifiche, l'ente appaltante aveva disposto l'estromissione dalla procedura della società e il divieto a svolgere il ruolo di impresa cooptata, avendo riscontrato la mancanza dei requisiti dell'articolo 80 del Codice appalti.

Il provvedimento è stato confermato dal Tar, che ha ritenuto che la presentazione della domanda di concordato in bianco comportasse l'esclusione della ricorrente dalla gara. Viene qui ribadito il prevalente orientamento dei giudici amministrativi, che hanno sempre affermato la ricorrenza della fattispecie escludente dell'articolo 80 comma 5, lettera b) del Dlgs 50/2016 nel caso di imprese che abbiano presentato una domanda di concordato in bianco (si veda, tra molte, il Consiglio di Stato, sentenza 7289/2018 e il Tar Piemonte, sentenza 260/2019).

### I principi comunitari

Come ricordato nella sentenza, questa interpretazione non contrasta con la normativa comunitaria. Con la sentenza del 28 marzo 2019, la Corte di Giustizia ha stabilito che è conforme al diritto dell'Unione e, soprattutto, al principio di uguaglianza nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici per la legislazione nazionale escludere dalla partecipazione a un appalto un operatore economico che abbia presentato una domanda di «concordato in bianco», piuttosto che non escluderlo (paragrafo 48); l'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, abbia presentato un ricorso per essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che preveda la prosecuzione dell'attività (paragrafo 50).

Per i giudici amministrativi, proprio la diversità (confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia) delle situazioni che caratterizzano le due fasi, quella precedente e quella successiva all'ammissione al concordato, induce a ritenere inapplicabile a questo caso l'articolo 3 della Costituzione e, quindi, a reputare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80 comma 5 lettera b) del Codice appalti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IN SINTESI****1****LA MODIFICA**

Il decreto legge sblocca cantieri ha anticipato di fatto al 19 aprile 2019 (data di entrata in vigore del provvedimento) gli effetti della normativa del Codice della crisi e dell'insolvenza (Ccii), con la completa riscrittura dell'articolo 110 del Codice appalti e la revisione dell'articolo 186 bis della legge fallimentare. Con l'assetto in vigore prima di questa modifica, c'era un chiaro contrasto normativo, con relativi problemi, per le imprese che avessero presentato domanda di concordato con riserva

**2****GLI EFFETTI**

Per superare le incertezze normative, il decreto legge sblocca cantieri ha previsto la possibilità di proseguire l'attività contrattuale con la pubblica amministrazione in caso di concordato liquidatorio già ammesso, in presenza di attestazione del professionista che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. In sostanza, quindi, il concordato con riserva non comporta più l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara pubbliche

**3****LA SENTENZA**

Il Tar Lazio, con la sentenza 9782 dello scorso 22 luglio, interviene per la prima volta a delimitare l'orizzonte temporale di applicazione delle novità introdotte dal decreto sblocca cantieri. Secondo i giudici, allora, la nuova norma non ha carattere interpretativo e non può dispiegare i suoi effetti sul passato. Si applica, quindi, solo alle procedure di gara che siano iniziate dopo la presentazione della domanda di concordato in bianco e non anche a quelle già in corso al momento della presentazione della domanda

**LA GIURISPRUDENZA**

# In prospettiva il conflitto è risolto

## I benefici sono applicabili anche a chi ha presentato una domanda in bianco

La decisione del Tar Lazio ribadisce l'esistenza di un contrasto interpretativo tra i giudici amministrativi e quelli ordinari.

Per questi ultimi, l'impresa che ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva, in base all'articolo 161, comma 6 della legge fallimentare, può partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici, con l'autorizzazione del tribunale, che valuta i diversi interessi della Pa e dei creditori, purché proceda ad una adeguata «disclosure» del piano non ancora depositato (in questi termini, Tribunale Bolzano, 9 gennaio 2018; Tribunale Roma

7 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019).

Un contrasto plasticamente evidenziato nel caso appena esaminato: il Tribunale di Roma aveva autorizzato la ricorrente ad aderire al Rti per l'esecuzione dell'appalto oggetto di causa. Per dirimere questo contrasto, lo sblocca cantieri ha modificato l'articolo 110 del Codice appalti, che testualmente dispone ora che: «Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento

dei requisiti di un altro soggetto».

Con lo stesso provvedimento il Governo ha anche modificato l'articolo 186 bis della legge fallimentare riscrivendolo: «Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato».

In definitiva il decreto legge ha permesso di sciogliere i dubbi interpretativi, affermando l'applicazione della normativa del concordato preventivo in continuità anche alle imprese che abbiano presentato solo una domanda cosiddetta «in bianco».

—G.B.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PANORAMI**  
**PROFESSIONI**

## Inarcassa denuncia: un altro bando per attività gratis

L'equo compenso torna a far parlare di se per l'ennesimo tentativo di una pubblica amministrazione di chiedere prestazioni professionali a titolo gratuito. Una prassi che già in passato ha fatto levare numerose proteste.

L'ultimo caso arriva dal Comune di Bompietro (Pa) che l'11 luglio ha pubblicato un avviso «per l'acquisizione di manifestazione d'interesse» in cui viene indetto, a titolo gratuito e senza rimborsi spese, l'affidamento di un progetto di fattibilità tecnica - firmato da un ingegnere o da un architetto - per la creazione di impianti di compostaggio domestico, progetto necessario per acce-

dere a delle agevolazioni fiscali messe in campo dalla Regione. La Fondazione Inarcassa ha intimato al Comune, tramite i suoi avvocati, di ritirare quest'avviso. «Si tratta di disposizioni che vanno contro le norme di legge», spiega il presidente della Fondazione Egidio Comodo, che aggiunge: «Occorre fermare questo malcostume che diventa motivo di frustrazione per ingegneri ed

architetti preparati e qualificati». Attualmente l'avviso "incriminato" è stato rimosso dal sito del Comune ma gli avvocati non hanno ricevuto alcuna comunicazione in merito al suo ritiro.

— **Fe. Mi.**

**Bompietro (Pa).** Il bando era sul sito del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Specializzazioni Servizi legali, al via primo test sulla domanda del mercato

È pronta la prima indagine del ministero della Giustizia sulla domanda del mercato per i servizi legali specializzati, di oggi e quelli previsti in futuro.

di **P. Maciocchi** — a pagina 17

# Servizi legali, al via il primo test sulla domanda del mercato

### SPECIALIZZAZIONI

In partenza i questionari che dovrebbero essere restituiti entro il 7 agosto

Via Arenula ha predisposto l'indagine su richiesta del Consiglio di Stato

#### Patrizia Maciocchi

Pronta la prima indagine del ministero della Giustizia sulla domanda del mercato, di oggi e di domani, per i servizi legali specializzati. L'osservatorio sull'esercizio della giurisdizione del Cnf, al quale partecipa il ministero, ha già predisposto le dieci domande - messe a punto con la collaborazione dell'Università di Bologna e con l'Istat - da inviare a oltre 50 interlocutori, tra istituzioni, enti e grandi gruppi privati, per

sapere quali sono state le esigenze negli ultimi 5 anni e quali potrebbero essere in base all'evoluzione del mercato. Le risposte sono attese entro il 7 agosto, ed entro il 15 settembre l'indagine sarà sottoposta all'attenzione del ministero per poi essere esaminata dal Consiglio di Stato che ha sollevato, con un parere del 2 maggio, obiezioni sul Regolamento specializzazioni 144/2015, in particolare sulla suddivisione delle materie e sul colloquio (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

#### L'obiettivo

L'invito di Palazzo Spada, raccolto da via Arenula, è di procedere ad una valutazione dell'impatto del Regolamento sul mercato. Per i giudici obiettivo della specializzazione è la migliore qualità del servizio alla clientela, con una maggiore segmentazione del mercato e una riduzione dei costi di ricerca per i clienti. Fine prioritario rispetto alla coerenza con suddivisioni dogmatiche seguite dalle università.

#### Le reazioni

Ad un incontro con il Consiglio di Stato ha partecipato il presidente del Cnf Andrea Mascherin con il vice capo dell'ufficio legislativo di via Arenula Giampaolo Parodi. Mentre il "monitoraggio" è affidato all'Osservatorio coordinato dal consigliere Giovanni Arena: «Per noi dice Arena - il parere è parzialmente positivo, pur considerando che ogni scelta è conseguenza di interpretazioni discrezionali. Per la prima volta si fa un'analisi approfondita del mercato: la vediamo come un'opportunità». Al questionario saranno allegate le proposte per materie suddivise per settori. «Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 2017 - spiega ancora Arena - settori e ambiti di specializzazione sono stati ampliati. E siamo pronti a tenere conto delle indicazioni del mercato». Sposta l'attenzione sulla preparazione dell'aspirante specialista il segretario dell'Unione camere penali Eriberito Rosso: «Vediamo cosa pensano gli interlocutori istituzionali. Per noi la qualificazione sta nella perfetta cono-

### LE MATERIE

#### 1. I settori del diritto

Questa la suddivisione per settore dopo la sentenza del Cds del 2017: civile, penale, amministrativo, lavoro e previdenza sociale, tributario e doganale, internazionale, Unione europea, trasporti e navigazione, concorrenza, informazione, persona, relazioni familiari e minorenni

#### 2. La divisione in ambiti

La suddivisione in ambiti, è prevista solo per civile, penale e amministrativo. Il Cds ha chiesto un'ulteriore articolazione, che terrà conto anche dei risultati dell'indagine

scenza delle regole del processo».

Parla di intervento del Cds "pesante" il presidente degli amministrativisti Umberto Fantgrossi: «Dopo sette anni dalla legge forense non siamo ancora riusciti a testare un Regolamento a maglie larghe. E ora le indicazioni del Consiglio di Stato puntano ad una parcelizzazione eccessiva».

Per i civilisti giusto valutare le esigenze del mercato ma senza stravolgimenti. «Il Regolamento tiene già conto della domanda - spiega il presidente delle Camere civili Antonio de Notaristefani - mi preoccupa l'effetto che una suddivisione troppo rigida delle materie, potrebbe avere sull'aumento dei costi delle consulenze». Soddisfatto Luigi Pansini segretario dell'Associazione nazionale forense che ha firmato i ricorsi contro la disciplina: «Finalmente si parla di servizi, di mercato, di domanda. Dell'avvocato del domani». Il Cnf ha convocato le associazioni per il 31 luglio: oggetto le specializzazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PAGHE E CONTRIBUTI

# Commercialisti e lavoro, l'Ordine comunica all'Inps

## Il Pin per operare per conto dei clienti va chiesto con il modulo Sc64

Non cambiano le modalità con cui i dottori commercialisti e gli esperti contabili che intendono svolgere attività in materia di lavoro previdenza e assistenza sociale possono essere abilitati come intermediari dall'Inps, né le modalità con cui vengono comunicate iscrizioni, sospensioni e cancellazioni dei professionisti iscritti, che rimangono in capo agli Albi provinciali.

Lo ha chiarito ieri in una nota Roberto Cunsolo, consigliere nazionale tesoriere dei commercialisti, con delega al lavoro, il quale ha fatto chiarezza dopo i dubbi sorti tra alcuni dei quasi 23 mila commercialisti attualmente abilitati a svolgere le funzioni previste dall'articolo 1, comma 1 della legge 12/79 in seguito a un articolo pubblicato sul Quotidiano del Fisco e

sul Quotidiano del lavoro il 25 luglio, relativo al messaggio 2819 dell'Istituto, pubblicato lo scorso 24 luglio, e indirizzato anche agli avvocati.

Nell'articolo è stata erroneamente confusa la prassi abilitativa prevista per gli avvocati con quella, che non cambia, relativa ai dottori commercialisti agli esperti contabili. Nel caso in cui un commercialista intenda mettere a frutto la delega in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale prevista dalla legge 12 continuerà quindi a presentare la comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province in cui intende svolgere l'attività di intermediario, un adempimento a cui dal 2018 si può provvedere tramite un modulo da inviare online. A quel punto, per poter operare per conto dei clienti, andrà chiesto un Pin Inps, utilizzando, come ricorda lo stesso messaggio, il modulo "Sc64".

Resta tutto immutato anche per quanto concerne le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti al relativo Ordine, da inviare anche all'Inps tramite gli Albi provinciali con «le moda-

lità di colloquio - precisa il documento - attualmente in uso». Su questo fronte si ricorda, peraltro, che il Consiglio nazionale sta lavorando per lo sviluppo di un canale telematico diretto con l'ente di previdenza allo scopo di semplificare la comunicazione.

«L'elenco degli iscritti - ha sottolineato Cunsolo - continuerà ad essere aggiornato e/o modificato tramite le comunicazioni ufficiali che gli Ordini territoriali della categoria effettuano ogni volta che c'è un nuovo iscritto o in caso di sospensioni o radiazioni». Il consigliere ha definito così «infondata l'ipotesi circolata in questi giorni secondo cui, in virtù del messaggio dell'Inps, spetti ai singoli iscritti, e non più agli Ordini territoriali, l'aggiornamento dell'elenco degli abilitati. Resto inteso che rimangono invariate le comunicazioni di cui alla legge 12/79 e le richieste di Pin Inps. L'Istituto stesso - ha concluso Cunsolo - sta fornendo in queste ore chiarimenti di analogo tenore ai colleghi commercialisti che ne stanno facendo richiesta».

—M.Piz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**«Gli architetti “bravi” vanno premiati perché, con le loro opere, contribuiscono a migliorare la vita dei singoli e delle comunità testimoniando, nel contempo, come l’architettura, dando forma ai luoghi in cui si svolge la vita di tutti i cittadini, sia un bene comune ed abbia quindi una valenza politica». E con questo spirito che il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha bandito, nell’ambito della Festa dell’architetto 2019 e unitamente alla rete degli ordini territoriali, i tradizionali premi «architetto italiano» e «giovane talento dell’architettura italiana». Fino al prossimo 30 settembre (ore 12) è possibile candidarsi a questa settima edizione dei premi che hanno l’obiettivo di valorizzare non solo l’eccellenza tecnica e professionale, ma anche un approccio etico ed innovativo indispensabile per raccogliere le sfide dell’architettura contemporanea.**

**ItaliaOggi** LAVORO E PREVIDENZA | 29 luglio 2019 | 29

**Cigs, un bonus a chi rioccupa**  
Al lavoratore metà del trattamento di cassa integrazione

**Fontini, rivisto e opzione senza tetto**

**GRUPPO**